



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

N° 60 del 06/09/2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di settembre alle ore 09:00, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del Il Presidente del Consiglio Michele Lombardi, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Salvatore Carminitana.

Intervengono i signori:

Nominativo	Presenze	Nominativo	Presenze
BROGI FRANCESCA	SI	PAPARONI LUCA	SI
BROGI DAVID	SI	FERRETTI PAOLA	SI
CHIOCCHINI CHIARA	SI	DOLFI FEDERICO	SI
FAVILLI LUCA	SI	MONTANELLI ALESSANDRA	SI
LANDI ELEONORA	SI	MATTOLINI LEONARDO	SI
LAZZERETTI ROBERTA	SI	LAMI CORRADO	SI
LOMBARDI MICHELE	SI	RUSSO ROBERTO	SI
MINUTI CINZIA	NO	DOLFI FIORELLA	SI
NENCIONI SANDRA	SI		

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto i Sigg.ri Assessori: GALLERINI FABRIZIO, IACOPONI TAMARA, TURINI EMANUELE, BAGNOLI MASSIMILIANO e ORLANDINI DANIELA.

Vengono designati scrutatori CHIOCCHINI CHIARA, PAPARONI LUCA, LAMI CORRADO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

Proposta di Deliberazione del Consiglio

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,...., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

Visto l'art. 1, comma 640, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha stabilito che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;

Richiamato il comma 676 del sopra citato articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Richiamato il comma 677 del sopra citato articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che stabilisce che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (come modificato dall'art. 1 comma 1 del D.L. n. 16/2014), il quale impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 6 per mille per le abitazioni principali e al 10,6 per mille per le altre tipologie di immobile, dando tuttavia la possibilità di superare questi limiti fino ad un massimo dello 0,8 per mille, a condizione che tale gettito sia destinato a finanziare

detrazioni di imposta a favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate, "tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili";

Richiamato il D.M. 18 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23/07/2014, con il quale si fissa il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al 30 settembre 2014;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data odierna;

Rilevato che in relazione al TASI, il tributo è destinato al finanziamento, in quota parte dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, tratti dal bilancio preventivo 2014, sono dettagliatamente riportati:

FUNZIONE – POLIZIA LOCALE 1.518.265,63

FUNZIONE – VIABILITA' E TRASPORTI 2.497.761,00

Richiamato il comma 682 dell'art. 1 della legge n. 147/2014;

Ritenuto inoltre opportuno avvalersi della facoltà, prevista dal comma 683 del sopracitato art. 1 della legge n. 147/2013, di differenziare l'aliquota in base alla tipologia e alla destinazione degli immobili fissando a zero l'aliquota degli immobili diversi dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze, salvo i fabbricati merce ed i fabbricati rurali strumentali;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili, di approvare le aliquote e le detrazioni del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente atto in quanto conformi ai principi della legge;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Sentita la Commissione bilancio;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI APPROVARE per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) e le aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, di seguito indicate:

IMU: Imposta Municipale Propria: Aliquote 2014:

1,06 % (10,60 per mille) aliquota ordinaria (altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni).

0,4 % (4,00 per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nelle categorie

catastali c.d. "di lusso" A1 A8 e A9 e relative pertinenze individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 della legge n. 214/2011 (C02 ,C06, C07 un solo immobile per categoria) con detrazione per abitazione principale di € 200,00.

0,96 % (9,6 per mille) per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, limitatamente ai fabbricati di categoria catastale A10, C1, C3, e D ad esclusione della categoria D5 e D10, a condizione che siano direttamente utilizzati dal possessore nell'esercizio di impresa, arte o professione.

0,86 % (8,6 per mille) per abitazione e sua pertinenza, limitatamente ad una sola abitazione ed una sola pertinenza come definita dall'art. 13 comma 2 del DL 201/2011, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli), nella quale il comodatario ha stabilito la propria residenza (senza assimilazione). L'agevolazione spetta dietro presentazione di comunicazione, su apposito modello, all'Ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno per cui si chiede l'agevolazione, pena la decadenza.

TASI: Tributo per i servizi indivisibili, Aliquote 2014:

a) aliquota ridotta allo 0,00 (zero per mille) da applicare a tutti gli immobili (aree fabbricabili e fabbricati), ivi comprese le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale e per le relative pertinenze, così come individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 della legge n. 214/2011 aventi rendita catastale di importo fino a 300€ compresi, ad eccezione di quelli indicati nei successivi punti b),c),d),e) f), g), h).

b) 0,20% (2,0 per mille) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze, così come individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 della legge n. 214/2011 aventi rendita catastale di importo superiore ad euro 300 e fino a euro 500 compresi.

c) 0,23% (2,3 per mille) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze, così come individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 della legge n. 214/2011 aventi rendita catastale di importo superiore ad euro 500 e fino a euro 700 compresi.

d) 0,28% (2,8 per mille) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze, così come individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 della legge n. 214/2011 aventi rendita catastale di importo superiore ad euro 700 e fino a euro 900 compresi.

e) 0,30% (3,0 per mille) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze, così come individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 della legge n. 214/2011 aventi rendita catastale di importo superiore ad euro 900.

f) 0,28% (2,8 per mille) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9, a prescindere dall'importo della relativa rendita catastale.

g) 0,20% (2 per mille) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "immobili merce").

h) 0,10% (1,00 per mille) per i fabbricati rurali strumentali.

Detrazioni TASI:

Detrazione di € 50,00 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del

nucleo familiare all'interno del quale è dimorante e residente soggetto portatore di handicap/disabile certificato ai sensi della L. 104/92 Art. 3 comma 3.

Detrazione di 50,00€ per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (non cumulabile con la detrazione n.1). La detrazione spetta per gli scaglioni di rendita di cui alle lettere b), c), d) mentre sono esclusi lo scaglione di cui alla lettera e) e le abitazione principali e le relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9 di cui alla lettera f).

Al fini della individuazione dello scaglione di rendita di appartenenza di cui alle lettere a), b), c), d), e) si deve avere riguardo all'importo della rendita dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, senza considerare le eventuali pertinenze, secondo le risultanze delle visure catastali, al netto dell'aumento del 5% previsto per la determinazione dell'imponibile ai fini IMU e TASI. In caso di variazione della rendita in corso d'anno, tale da incidere sugli scaglioni previsti, la nuova rendita si applica a decorrere dal mese in cui essa è inserita agli atti catastali, per il periodo di almeno quindici giorni; se la nuova rendita è iscritta per meno di quindici giorni, essa ha effetto dal mese successivo. I suddetti scaglioni di rendita catastale non sono da intendere in nessun caso come franchigia o come forma di tassazione progressiva: l'unità immobiliare e la/e pertinenza/e sono quindi tassate interamente con il criterio dello scaglione di appartenenza.

3. DI DARE ATTO che, in relazione alla TASI, il tributo è destinato al finanziamento per quota parte dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, tratti dal bilancio preventivo 2014, sono di seguito riportati:

FUNZIONE – POLIZIA LOCALE 1.518.265,63

FUNZIONE – VIABILITA' E TRASPORTI 2.497.761,00

4. DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

5. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

6. DI INSERIRE nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000.

Si attesta altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Ponsacco, 01/09/2014

Il Responsabile 2° Settore
Dott.ssa Alessandra Biondi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, 1° comma e del 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Ponsacco, 01/09/2014

Il Responsabile 2° Settore
Dott.ssa Alessandra Biondi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Dato atto che nel procedimento è stato rispettato quanto richiesto dal 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

Sentiti gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si procede con le votazioni;

Visto l'allegato emendamento, presentato dai consiglieri Montanelli, Dolfi Federico, Mattolini, Lami e Russo parte integrante e sostanziale della presente, deliberazione, che a scrutinio palese ha il seguente risultato:

Voti contrari N° 10
Voti favorevoli N° 5 (Montanelli, Russo, Lami, Mattolini e Dolfi Federico)
Astenuti N° 1 (Dolfi Fiorella)

A seguito della votazione, l'emendamento pertanto viene respinto;

Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione;

La votazione della proposta di deliberazione suddetta, a scrutinio palese ha il seguente risultato:

Voti favorevoli N° 10
Voti contrari N° 2 (Montanelli e Dolfi Federico)
Astenuti N° 4 (Dolfi Fiorella, Russo, Lami e Mattolini)

D E L I B E R A

di approvare il testo integrale della proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Al fine di rendere più incisiva l'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento, con la seguente votazione:

Voti favorevoli N° 10
Voti contrari N° 2 (Montanelli e Dolfi Federico)
Astenuti N° 4 (Dolfi Fiorella, Russo, Lami e Mattolini)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Il Presidente del Consiglio
Michele Lombardi

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 09/09/2014

L'Assistente Amministrativo
Angelina Cutrara

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi di legge.

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana
